



PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO, DA FRUIRE PRESSO IL CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

IL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE

Visto il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante la “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e s.m.i.;

Visto il D.M. 24 ottobre 2014, concernente l’approvazione dello Statuto dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, e s.m.i., così come modificato in adeguamento al D.Lgs. n. 218/2016 giusta delibera del C.d.A. n. 1 del 26 luglio 2022, allegata al verbale n. 59;

Visto il D.M. 2 marzo 2016 relativo al “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 28 giugno 2012, n. 106”, come aggiornato e modificato con deliberazione n. 1 allegata al verbale n. 24 della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2018 e, successivamente, con disposizione commissariale n. 5 del 19 ottobre 2023;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 40 del 20 novembre 2023, in forza del quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Superiore di Sanità “così come derivante dalle modifiche intervenute al testo originario”;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

Visto Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, contenente “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e s.m.i. recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, e s.m.i., recante il “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;

Visto il D.P.R. 917 del 1986 e s.m.i., recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, in particolare l’art. 50;

Visto il decreto del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità in data 28 maggio 2021 che adotta il disciplinare in materia di gestione e attivazione di borse di studio e di dottorato di ricerca a seguito della deliberazione n. 4, allegata al verbale n. 47 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 29 aprile 2021;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato scientifico nella seduta del 10 luglio 2025;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 luglio 2025;
Visto il finanziamento relativo al progetto “LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA – “Implementazione delle attività correlate con il registro italiano fibrosi cistica (RIFC)”

DECRETA

Art. 1

1. È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche per far fronte alle esigenze previste dal progetto: “LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA – “Implementazione delle attività correlate con il registro italiano fibrosi cistica (RIFC)” da usufruirsi presso il Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità (durata della borsa: 12 mesi) – codice concorso: **BS CNMR 2025 01**.
2. Detta borsa di studio avrà la durata di anni 1 (uno).
3. La borsa di studio potrà essere rinnovata nei termini stabiliti dal disciplinare dell’Istituto in materia di gestione e attivazione di borse di studio e di dottorato di ricerca. La durata massima complessiva della borsa di studio è di quattro anni.
4. La supervisione della formazione, oggetto della borsa, è affidata ad un Responsabile scientifico, che in qualità di *tutor*, dovrà impartire al borsista un insegnamento per complessive 150 ore annue nell’ambito della materia di assegnazione della borsa di studio, concordandolo con il Direttore della Struttura tecnico-scientifica. A tale scopo dovrà essere predisposto un piano formativo che, attraverso l’adozione di un diario-registro e prevedendo la partecipazione anche a seminari, *workshop* e laboratori di ricerca tematici, ecc., fornisca un riscontro documentale del percorso di formazione del borsista e consenta di monitorarne l’andamento.
5. I rinnovi sono conferiti dal Direttore Generale dell’Istituto Superiore di Sanità, previa verifica del positivo rendimento formativo impartito al borsista, documentato dal responsabile Scientifico/*Tutor* nella relazione finale che dovrà riportare l’eventuale redazione di *poster*, produzione di pubblicazioni, ecc.
6. L’importo complessivo lordo annuo di ciascuna borsa di studio sarà di €. 20.000,00 annui al netto degli oneri riflessi di cui al successivo art. 16 comma 2.
7. La borsa, comunque utilizzata, non configura un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
8. La borsa di studio è incompatibile con:
 - a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato subordinato anche a tempo determinato, ferma restando la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
 - b) attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l’ipotesi di cui al punto precedente;
 - c) la contemporanea fruizione di altre borse di studio o assegni di ricerca;
 - d) la frequenza a corsi di laurea, dottorato o specializzazione *post lauream*, qualora gli obblighi di frequenza non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.
9. La dichiarazione relativa all’assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l’Istituto Superiore di Sanità è acquisita contestualmente all’accettazione della borsa di studio;

10. L'ipotesi in cui l'incompatibilità o il conflitto di interesse sia già presente all'atto del conferimento della borsa di studio o si verifichi in un momento successivo, comporta la decadenza immediata della borsa di studio assegnata, salvo il superamento della causa dell'incompatibilità o del conflitto di interesse entro e non oltre la data indicata dall'Istituto;
11. Il borsista si impegna a comunicare al dirigente competente, al responsabile scientifico, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente pervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni anche potenziali di incompatibilità o di conflitto di interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all'atto dell'accettazione della borsa di studio.

Art. 2

1. Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b) maggiore età;
 - c) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - d) laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe di laurea LM41), Scienze biologiche (classe di laurea LM06), Farmacia e Farmacia Industriale (classe di laurea LM13) o titoli considerati equiparati o equipollenti in base alla vigente normativa di legge. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo saranno ammessi alla procedura con riserva. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, al riconoscimento del titolo estero provvederà il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'Università e della ricerca ovvero del Ministero dell'Istruzione e del merito, esclusivamente nei confronti del vincitore del concorso. Quest'ultimo avrà l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento del titolo estero al Ministero dell'Università e della ricerca ovvero al Ministero dell'Istruzione e del merito entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale. La laurea richiesta deve essere conseguita presso una Università o presso un Istituto di Istruzione Universitaria Equiparato **entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale Nazionale del reclutamento**, raggiungibile al seguente *link*: <https://www.inpa.gov.it/>;
 - e) idoneità fisica all'attività connessa alla borsa;
 - f) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e alla data di decorrenza della borsa.
3. La mancanza di uno solo dei requisiti, richiesti dal comma 1 del presente articolo, determinerà l'esclusione dalla selezione che potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Direttore della Direzione centrale degli Affari generali.

Art. 3

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale “InPA” - raggiungibile al seguente collegamento: <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito Internet dell’Istituto Superiore di Sanità: www.iss.it nell’area “Bandi di concorso”.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale InPA, previa registrazione, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale “InPA”. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo.
3. Per la partecipazione alla presente procedura, il candidato deve essere in possesso di uno dei sistemi di identità digitale SPID/CIE/CNS/eIDAS e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.
4. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata da apposita ricevuta scaricabile dal portale “InPA” che, allo scadere del termine, non permette più l’accesso. La candidatura è comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, nell’area riservata del candidato. In caso di modifica, sarà considerata valida l’ultima domanda di partecipazione presentata in ordine di tempo.
5. Nella domanda di partecipazione, i candidati, a pena di esclusione dalla procedura, dichiarano, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 2.
6. In caso di malfunzionamento parziale o totale del portale “InPA” accertato dall’Istituto, che impedisca l’utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o degli allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda è prorogato in misura corrispondente alla durata del malfunzionamento. Di tale eventualità è dato apposito avviso sul Portale del reclutamento e sul sito istituzionale dell’Istituto. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla domanda di partecipazione i candidati utilizzano, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l’apposito *form* di assistenza presente sul portale “InPA”. Non è garantito un riscontro alle richieste di assistenza trasmesse nei tre giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
7. Il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, la ricevuta di pagamento in formato pdf della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro). Qualora, per problemi tecnici, la ricevuta non fosse disponibile, sarà considerata utile l’e-mail di conferma ricevuta da PagoPA, preferibilmente in formato pdf. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine per la presentazione della domanda, indicato al precedente comma 3), secondo le indicazioni riportate sul Portale “InPA”, fermo restando che il candidato dovrà indicare nome cognome e codice della selezione per la quale sta effettuando il pagamento. Il contributo non è rimborsabile. Sarà escluso dalla procedura il candidato che non allegghi un documento che dimostri l’avvenuto pagamento, anche in caso di effettivo versamento della quota.

Art.4

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

2. Il Titolare del trattamento dati è l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con sede legale in viale Regina Elena, n. 299, 00161 – Roma, nella persona del suo Legale Rappresentante, che è raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it.
3. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
5. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
6. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
7. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 5

1. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento e avrà la composizione prevista dall'art. 1, comma 20, del disciplinare dell'Istituto in materia di gestione e attivazione di borse di studio e di dottorato di ricerca.
2. La Commissione esaminatrice nella prima seduta dovrà individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 6 e dovrà stabilire, altresì, i criteri e le modalità di valutazione del colloquio da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare il punteggio attribuito al colloquio medesimo.
3. I candidati che non siano cittadini italiani dovranno possedere, altresì, adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sarà accertata dalla Commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precederà la valutazione dei titoli di merito.

Art. 6

1. La valutazione dei titoli precede l'espletamento del colloquio. **I candidati ammessi a sostenere la prova colloquio, individuati attraverso il codice alfanumerico loro attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora fissati per lo svolgimento della prova, come indicati nell'apposito avviso che verrà pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul Portale "InPA" e sul sito Internet, almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della medesima prova.** Al termine di ogni seduta relativa allo svolgimento della prova colloquio, la Commissione Esaminatrice compilerà l'elenco dei candidati esaminati, individuati attraverso il codice alfanumerico loro attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi. Tale elenco verrà affisso nella sede d'esame nel medesimo giorno dello svolgimento del colloquio.
2. La Commissione esaminatrice disporrà, per la valutazione dei titoli di ciascun candidato, di complessivi punti 30,00, ed attribuirà un punteggio ad ogni singolo titolo.
3. Detto punteggio sarà così ripartito:
Categoria I: Pubblicazioni, rapporti, comunicazioni a congresso: fino a punti 6,00 (sei)
Categoria II: Attività svolta, corsi di perfezionamento, di specializzazione, di qualificazione, di aggiornamento, altri titoli: fino a punti 10,00 (dieci)

Categoria III: Voto di laurea fino a punti 14,00 (quattordici), attribuiti secondo il seguente prospetto:

- fino a 100/110 punti 3,00 (tre);
- da 101/110 a 107/110 punti 7,00 (sette);
- da 108/110 a 110/110 punti 11,00 (undici);
- 110/110 con lode punti 14,00 (quattordici).

4. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
5. L'Istituto procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato.
6. **Ogni comunicazione di carattere generale per i candidati, concernente la procedura di cui al presente bando, comprese quelle inerenti il calendario e la valutazione dei titoli, è effettuata attraverso appositi avvisi pubblicati sul Portale, nonché nel sito dell'Istituto.** Eventuali comunicazioni individuali saranno trasmesse all'indirizzo PEC personale indicato dai candidati nella domanda di partecipazione.
7. Il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione verrà comunicato ai singoli candidati a cura della Commissione stessa.
8. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, dovrà precedere l'esame di cui al successivo art. 7.

Art. 7

1. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 18/30 (diciotto trentesimi).
2. Il colloquio non potrà aver luogo nei giorni di festività religiose, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, rese note con decreto del Ministro dell'Interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
3. Il colloquio, che si terrà in lingua italiana, consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività scientifica svolta e sui titoli scientifici prodotti.
4. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non otterrà una votazione di almeno 18/30 (diciotto trentesimi).
5. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e il voto riportato nel colloquio.
6. In base alla votazione complessiva di cui sopra la Commissione formerà la graduatoria di merito.
7. A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dall'età del candidato. Sarà preferito il candidato più giovane d'età.
8. Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 8

1. Conclusa la procedura, con provvedimento del Direttore della Direzione Centrale degli Affari Generali sarà approvata la graduatoria di merito, saranno dichiarati i vincitori del concorso ed assegnate le borse di studio.
2. Sul Portale Nazionale del reclutamento, raggiungibile al seguente collegamento: <https://www.inpa.gov.it> e sul sito internet dell'Istituto Superiore di Sanità: <https://www.iss.it>, nella sezione "Bandi di concorso" sarà pubblicata la graduatoria definitiva in cui verrà indicato nominativamente il candidato vincitore, mentre gli altri eventuali candidati, non vincitori, verranno indicati esclusivamente mediante richiamo del codice alfanumerico agli stessi attribuito dal Portale in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9

1. I candidati dichiarati vincitori, e ai quali è stata assegnata la borsa di studio, dovranno presentare o far pervenire, tramite *e-mail* o pec, all'Ufficio Reclutamento, Borse di studio e Formazione, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:
 - 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:
 - a) la data ed il luogo di nascita;
 - b) la residenza;
 - c) la cittadinanza;
 - d) il non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
 - e) il titolo di studio.
 - 2) Il permesso di soggiorno CE o l'attestazione di rifugiato ovvero quella dello *status* di protezione sussidiaria (*solo per i cittadini di Paesi terzi*).
2. L'Istituto richiederà direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del presente bando in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. L'Istituto procederà all'accertamento della idoneità fisica a svolgere l'attività connessa alla borsa tramite visita medica da parte del medico competente dell'Istituto Superiore di Sanità.
5. I candidati dichiarati vincitori, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 13 del presente bando e il divieto stabilito dall'art. 1 del bando medesimo di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 10

1. La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita insindacabilmente dall'Istituto Superiore di Sanità all'atto del conferimento.
2. Il borsista, prima di iniziare la fruizione della borsa di studio, dovrà far pervenire all'Istituto la dichiarazione di accettare la borsa, la dichiarazione di rispettare il divieto di cumulo e la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l'Istituto Superiore di Sanità.

Art. 11

1. Il vincitore del concorso al quale è stata assegnata la borsa di studio verrà invitato ad iniziare la frequenza presentandosi, a pena di decadenza, il giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata tramite *e-mail*. Il giorno di inizio coinciderà con il primo giorno di ogni mese.
2. Il Responsabile scientifico dovrà vigilare affinché l'attività di borsista non sia espletata con le modalità proprie del lavoro subordinato. Il borsista non è tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro presso la sede di fruizione della borsa.

3. Il Direttore della struttura interessata notifica, entro una settimana all'ufficio preposto, eventuali sospensioni e/o interruzioni della stessa.
4. La data di decorrenza della borsa di studio può essere rinviata nel caso in cui il titolare debba assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
5. La fruizione della borsa può essere temporaneamente sospesa nel caso che il titolare debba assentarsi per gravidanza o puerperio o per malattia o infortunio superiore ad un mese; in tali casi la durata della borsa di studio viene protratta per il restante periodo residuo.
6. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati, previa produzione di idonea documentazione.
7. È consentito un periodo complessivo di assenza giustificata dalla fruizione della borsa di studio non superiore a trenta giorni in un anno, previa autorizzazione del Direttore di struttura, sentito il Responsabile Scientifico. Detta assenza non costituisce interruzione della borsa.
8. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista, dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore di struttura ed al Responsabile Scientifico.
9. Nel corso della fruizione della borsa di studio, previa autorizzazione del Direttore di struttura, il borsista può partecipare a convegni e congressi per attività formative connesse allo svolgimento della borsa.
10. I titolari delle borse di studio hanno diritto alle spese di viaggio, vitto e alloggio e di iscrizione per la partecipazione a convegni e congressi, per attività connesse allo svolgimento della formazione, su proposta del Responsabile Scientifico, previa autorizzazione del responsabile della struttura ove il borsista svolge la propria attività formativa. I rimborsi sono a carico esclusivamente della struttura presso la quale la borsa viene fruita.

Art. 12

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire apposita accettazione della borsa di studio e che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità, all'attività relativa alla borsa di studio.
2. Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dal Presidente, su proposta del Responsabile Scientifico, sentito il Direttore di struttura presso cui il borsista svolge la sua attività, l'assegnatario della borsa di studio che:
 - a) dopo aver iniziato l'attività di ricerca non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze;
 - b) dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca;
 - c) non ottemperi agli obblighi previsti dall'art.1 e dal successivo art. 13 del presente bando.
3. I vincitori che non intendessero usufruire della borsa di studio loro assegnata, dovranno far pervenire, sempre nel termine sopra indicato, la rinuncia alla borsa medesima.
4. La borsa di studio che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza dei vincitori potrà essere assegnata ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
5. Tali assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse.

Art. 13

1. Il borsista ha l'obbligo:
 - a) di iniziare la propria attività presentandosi il giorno fissato nella comunicazione di cui al precedente art. 11;
 - b) di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo le ricerche per le quali è stata concessa la borsa, secondo le direttive del Responsabile Scientifico;

- c) di osservare le norme interne dell'Istituto;
- d) di dare notizia di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. n. 30/2005 e s.m.i.

Art. 14

1. Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto Superiore di Sanità. A norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazione e integrazioni, l'Istituto assumerà l'onere della relativa spesa.
2. Il vincitore, nell'accettare la borsa di studio, dovrà dichiarare di aver preso visione delle norme di sicurezza connesse alle attività formative previste, che gli saranno state comunicate dal Responsabile Scientifico.

Art. 15

1. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente bando.
2. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Con la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dichiara di essere consapevole che per le richieste di accesso agli atti, gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'art. 3, comma 1 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul portale InPA.
3. L'Istituto Superiore di Sanità si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura selettiva e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Art. 16

1. L'ammontare della borsa di studio verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica, a cura della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche.
2. La spesa complessiva di € 22.000,00 (costo complessivo gravante sul progetto comprensivo degli oneri riflessi) per la borsa di studio graverà sulle voci 2233 e 2266 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità.

Roma, 29/07/2025

IL DIRETTORE DEL
CENTRO NAZIONALE MALATTIE RARE